



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida

Ordinanza del Sindaco n. 48294 del

07 LUG. 2017

Oggetto: Ordinanza di divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare impropriamente aree pubbliche o aree private soggette a pubblico passaggio quale dimora e bivacco.

IL SINDACO

Considerato

che a seguito di vari sopralluoghi effettuati da parte degli Addetti al Corpo di Polizia Locale, conseguenti alle molteplici segnalazioni, pervenute anche dalla BAR.S.A S.p.A che gestisce il servizio di igiene urbana, e alle pressanti richieste di intervento da parte della cittadinanza, è stato rilevato il perdurante e crescente utilizzo improprio di parti del suolo pubblico e di aree private soggette a pubblico passaggio per dimora e/o bivacco con stazionamento e posizionamento di campers, roulotte, furgoni, autoveicoli in genere o tende da campeggio, singoli o gruppi di più veicoli;

Che anche nelle riunioni alle quali hanno partecipato rappresentanti delle associazioni di categoria delle attività economiche e i rappresentanti dei titolari di concessioni per lidi balneari, è emerso un uso improprio di parte del territorio comunale, effettuato anche con l'utilizzo di strumenti, in alcuni casi, quali bombole di gas, tavoli con relativi arredi, strumenti di cottura a carbone, che rappresentano un evidente elemento di pericolo per la sicurezza e incolumità di chi frequenta tali aree;

Visto

il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", con il quale il Legislatore ha definito la sicurezza urbana quale "... bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città...", prevedendo la possibilità di incisivi interventi in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Considerato che

in data 16 giugno c.a., presso il Palazzo di Governo di Barletta Andria Trani si è tenuta la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella quale si è dato atto dell'avvio del tavolo tecnico per la attuazione delle misure previste dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella L.18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n.48, che attribuisce al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze, "...quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana...";



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida

Considerato

che gli insediamenti temporanei non sono certamente attrezzati con impianti idonei a garantire un livello igienico sufficiente, ma costituiscono in brevissimo tempo, un problema igienico sanitario dovuto all'abbandono incontrollato di rifiuti, all'accensione di fuochi e o alla mancanza di servizi igienici;

Considerato

che le predette situazioni influiscono negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dei luoghi adiacenti agli insediamenti temporanei non autorizzati e determinano una grave situazione di allarme sotto il profilo igienico - sanitario anche per gli stessi occupanti abusivi;

Ritenuto

sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo, a fronteggiare i fenomeni sopra descritti;

Ritenuto pertanto,

necessario, ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone, nonché per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli Organi di polizia, prevenire efficacemente su tutto il territorio comunale il verificarsi di simili comportamenti;

Viste le precedenti ordinanze emesse per contrastare tale deprecabile fenomeno;

Vista la persistenza delle situazioni a rischio di insediamenti abusivi;

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 9 del già richiamato D.L. n.14/2017;

Nelle more di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del D.L. n.14/2017 convertito con Legge n.48/2017, con la individuazione, attraverso la rivisitazione del regolamento di polizia urbana, di apposite aree urbane da sottoporre al regime delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9;

Ritenuto

alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'urgente necessità di adottare interventi volti a superare la situazione di grave degrado sopra rappresentata, di intervenire in via preventiva ed urgente anche per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, disponendo il divieto, su tutto il territorio comunale, di utilizzo di aree pubbliche o aree private soggette a pubblico passaggio, quale luogo di dimora e di bivacco;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000. n. 267, nel testo modificato dal Decreto Legge 20/2/2017 n. 14 convertito dalla legge 18/4/2017 n.48;

ORDINA

1. Il divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare aree pubbliche o aree private soggette a pubblico passaggio, quale luogo di dimora e di bivacco tramite stazionamento e/o posizionamento di tende, campers, roulotte, furgoni e autoveicoli in genere, bombole di gas, tavoli con relativi arredi, strumenti di cottura a carbone, individualmente o in gruppo di qualsivoglia entità e comunque organizzato;



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida

2. ai sensi dell'articolo 3. sedicesimo comma, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, all'atto della contestazione dell'inosservanza della presente Ordinanza, il trasgressore è altresì tenuto, a proprie spese, all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, nonché a rimuovere immediatamente gli eventuali rifiuti, contenitori, e oggetti abbandonati, a tutela dell'igiene pubblica.

Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per la violazione di cui al punto 1) della presente Ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 - Bis del D.lgs. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00).

L'inottemperanza all'ordine di cui al punto 2), legalmente rivolto dal personale di polizia, comporterà il deferimento del trasgressore all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale.

Nel caso in questione al ripristino dello stato dei luoghi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale, addebitando al trasgressore le spese in tal senso sostenute.

DISPONE

- 1) che la presente Ordinanza sia valida sino al 31.12.2017 e sia immediatamente esecutiva;
- 2) Copia della presente ordinanza sia trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia BAT,
- 3) che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente;

AVVERTE

1) che contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al T.A.R. Puglia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sull'albo Pretorio -Online;
- ovvero, ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione del presente atto.

2) Che ai sensi dell'art. 18 della legge 24 /11/1981 n. 689 l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco di Barletta al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge e gli importi delle sanzioni saranno destinate ad iniziative di miglioramento del decoro urbano.

L'Ufficio Tecnico del Traffico è incaricato di provvedere alla installazione di idonea segnaletica stradale che renda noto il divieto di cui innanzi.

Il Sindaco
Pasquale CASCELLA